

BStGer RR.2018.129 vom 18. Mai 2018

Bundesstrafgericht, 2018-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2018.129

FR: TPF RR.2018.129 du 18 mai 2018

IT: TPF RR.2018.129 del 18 maggio 2018

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'italia. Decisioni incidentali (art. 80e cpv. 2 AIMP). Esame degli atti (art. 80b AIMP).

Erwägungen

E. 3

AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero); - che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP: per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa); - che in via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.2; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1);

- 5 -

- che, eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto economico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d; v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.135 del 9 gennaio 2017 consid. 1.5.1 e rinvii); - che in questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liquidazione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale federale 1A.212/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3.2; 1A.10/2000 del 18 maggio 2000 consid. 1e; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999 consid. 3; 1A.236/1998 del 25 gennaio 1999 consid. 1b/bb); - che egli deve inoltre dimostrare attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre prove di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.135 del 9 gennaio 2017 consid. 1.5.1; RR.2012.257 del 2 luglio 2013 consid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giugno 2013 consid. 2.2.1) e quindi non semplicemente di un suo conto bancario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2); - che la giurisprudenza ha precisato che la produzione del formulario A, firmato dall'avente diritto economico del conto di cui è titolare una società sciolta, non è sufficiente per comprovare la sua qualità di beneficiario dello scioglimento di questa società (TPF 2009 183 consid. 2.2.2 e rinvii); - che il ricorrente

non si confronta con questa giurisprudenza, limitandosi in sostanza a produrre documentazione relativa a detto formulario (v. act. 1.3 e 1.4), ma nulla adducendo di supplementare per dimostrare di essere economicamente subentrato a detta società; - che la scarsa documentazione bancaria prodotta risulta per altro molto recente per cui non si vede perché non abbia potuto produrre anche la restante documentazione richiesta dalla giurisprudenza; - che la prova non risultava dunque particolarmente gravosa (sulle eventuali difficoltà a reperire documentazione meno recente, risp. estera v. CAPPÀ, *Averi societari sotto sequestro: res nullius?*, in: *forum poenale* 2018, pag. 45); - che di conseguenza il ricorrente non beneficia della qualità di parte, per cui non può nemmeno pretendere l'accesso agli atti ex art. 80b AIMP;

- 6 -

- che il ricorso si rivela pertanto di primo acchito infondato, motivo per cui la Corte non ha proceduto allo scambio di scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA e contrario); - che, visto quanto precede, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto; - che il ricorrente, risultando soccombente, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata a complessivi fr. 2'000.-; - che il suddetto importo è coperto dall'anticipo spese di fr. 3'000.- già versato; il saldo di fr. 1'000.- è restituito al ricorrente.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.